



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**DMG** dipartimento  
di matematica  
e geoscienze

Trieste 14 Marzo 2022

Spett. COMUNE DI TRIESTE  
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati  
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi  
Passo Costanzi, 2 - 34121 Trieste  
c.a. ing. Luigi Fantini ([luigi.fantini@comune.trieste.it](mailto:luigi.fantini@comune.trieste.it))

e, p.c.  
geom. Ingrid Umek ([ingrid.umek@comune.trieste.it](mailto:ingrid.umek@comune.trieste.it))

Oggetto: offerta economica per lo studio meteomarinario e dell'assetto morfologico del tratto costiero di Barcola interessato alla realizzazione di un nuovo accesso al mare per i cani

Spett.le Amministrazione,

facendo seguito ai contatti e colloqui avuti per le vie brevi, mi prego inviarVi la nostra migliore offerta attraverso l'accordo contrattuale in allegato, che prevede la realizzazione di quanto segue:

- Rilievo morfo-batimetrico dell'area di progetto mediante ecoscandaglio single-beam e topografia tradizionale per i raccordi a terra, con eventuale ausilio di drone APR e relativa restituzione planimetrica;
- Definizione del clima ondoso e scenari di impatto sull'area di progetto;
- Verifica dell'assetto morfologico della spiaggia di progetto;
- Verifica dell'assetto della struttura soffolta di contenimento della spiaggia di progetto;
- Verifica delle caratteristiche granulometriche della spiaggia di progetto.

Per quanto sopra indicato, a corpo ..... Euro 11.800 + IVA di legge

Tempi di esecuzione: 90 gg dalla data di conferimento dell'incarico<sup>(1)</sup>.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ragguaglio, l'occasione è gradita per porgere i nostri più

Distinti Saluti

Visto, Il direttore del Dipartimento  
Prof. Daniele Del Santo

Il responsabile scientifico  
Prof. Giorgio Fontolan

-----  
<sup>(1)</sup> Entro 30 gg saranno fornite ai progettisti le prime indicazioni sugli aspetti progettuali dell'opera soffolta e/o delle eventuali modifiche per la sua emersione, ai fini della predisposizione documentale autorizzativa ai sensi di Legge.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**DMG** dipartimento  
di matematica  
e geoscienze

## **Contratto di attività conto terzi**

tra

**l'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Matematica e Geoscienze** -, c.f. 80013890324, con sede in Piazzale Europa n. 1, nella persona del Direttore *pro tempore* del citato Dipartimento, Prof. Daniele Del Santo, [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso in Trieste, via Weiss n. 2, (di seguito anche "UNITS")

e

il Comune di Trieste, c.f./p.iva 00210240321, con sede legale in Trieste (TS) in Piazza Unità d'Italia n. 4, rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, ing Luigi Fantini, [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede del Comune (di seguito anche "Committente").

### **Premesso che**

- il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste svolge attività commerciale conto terzi nel rispetto dei propri doveri istituzionali in base al proprio Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza nonché del pedissequo Regolamento per la stipula di contratti per attività conto terzi, entrato in vigore in data 01.01.2021;
- l'art. 52 co. 1 let. b) del suddetto Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza attribuisce ai Dipartimenti dell'Università di Trieste la competenza a stipulare "convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi";
- ai sensi dell'art. 52 co. 4 del predetto Regolamento, i contratti conto terzi sono stipulati dal Direttore di Dipartimento, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento;
- il Comune di Trieste ha manifestato l'interesse di affidare al nostro Dipartimento l'esecuzione di attività di consulenza scientifica avente ad oggetto lo studio meteomarinario e dell'assetto morfologico del tratto costiero di Barcola interessato alla realizzazione di un nuovo accesso al mare per i cani;
- in data 9 marzo 2022 il Consiglio di Dipartimento ha autorizzato la stipulazione di un contratto conto terzi con il Comune di Trieste avente ad oggetto quanto sopra, verso il corrispettivo di euro 11.800,00 al netto dell'IVA di legge.

**Università degli Studi di Trieste**  
**Dipartimento di Matematica e Geoscienze**  
Via E. Weiss, 2  
I-34128 Trieste  
[segreteriaadmg@units.it](mailto:segreteriaadmg@units.it)  
C.F.:80013890324  
P. IVA: 00211830328

Tel. +39 0405582045  
Fax +39 0405582048

[www.units.it](http://www.units.it)



Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

**Art. 2 – Oggetto e fasi di realizzazione**

Il Comune di Trieste affida all'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze -, l'esecuzione di attività di consulenza scientifica avente ad oggetto lo studio meteomarinario e dell'assetto morfologico del tratto costiero di Barcola interessato alla realizzazione di un nuovo accesso al mare per i cani.

Nello specifico, UNITS si impegna a realizzare le seguenti attività:

- a) rilievo morfo-batimetrico dell'area di progetto mediante ecoscandaglio single-beam e topografia tradizionale per i raccordi a terra, con eventuale ausilio di drone APR e relativa restituzione planimetrica;
- b) definizione del clima ondoso e scenari di impatto sull'area di progetto;
- c) verifica dell'assetto morfologico della spiaggia di progetto;
- d) verifica dell'assetto della struttura soffolta di contenimento della spiaggia di progetto;
- e) verifica delle caratteristiche granulometriche della spiaggia di progetto.

**Art. 3 - Corrispettivo**

A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività indicate all'art. 2 del presente contratto il Comune di Trieste verserà a favore dell'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze - la somma di euro 11.800,00 (undicimilaottocento) oltre l'I.V.A. di legge.

**Art. 4 – Termine esecuzione prestazione di consulenza**

1. UNITS dovrà eseguire la propria prestazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto. Entro 30 giorni dalla stipula saranno fornite le prime indicazioni sugli aspetti progettuali dell'opera soffolta e/o delle eventuali modifiche per la sua emersione, ai fini della predisposizione documentale autorizzativa ai sensi di Legge.



### **Art. 5 – Modalità di Pagamento**

Le parti stabiliscono che il pagamento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto avverrà come segue:

2. 30% del valore del contratto, pari ad € 3.540,00 + IVA quale acconto, in seguito all'emissione di regolare fattura, alla consegna ai progettisti delle prime indicazioni sugli aspetti progettuali dell'opera soffolta, come definito nel precedente Art. 4.
3. il saldo entro 90 giorni dalla stipula, in seguito alla presentazione di pedissequa fattura.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a:

Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, cap 34121 Trieste (TS)

Codice destinatario per fatturazione elettronica B87H10 - P.IVA/c.f. 07741870013

Email: luigi.fantini@comune.trieste.it – PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it

Tel. 040 675 4671

La somma verrà versata sul seguente conto corrente di tesoreria IT 77 M 01000 03245 231300036968 intestato all'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze, precisando la seguente causale di versamento "corrispettivo contratto attività conto terzi comune di Trieste - Fontolan".

### **Art. 6 – Personale**

L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e potrà coinvolgere, oltre al responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico, studenti di dottorato, borsisti e assegnisti di ricerca.

La responsabilità dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata:

- per UNITS al prof. Fontolan;
- per il Committente all'ing. Luigi Fantini.

### **Art. 7 – Recesso**

Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione scritta con raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.



Le parti precisano comunque che l'eventuale recesso che dovesse intervenire fra le stesse non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 8 e 9, che termineranno trascorsi 10 (dieci) anni dall'ultimo ricevimento delle informazioni confidenziali.

In caso di cessazione del presente contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di UNITS a ricevere il corrispettivo per la parte di servizi già espletati, ed il rimborso degli oneri sostenuti nonché per quelli in corso di esecuzione.

#### **Art. 8– Utilizzo dei Risultati e Proprietà intellettuale**

I risultati, ottenuti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, rimarranno di proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente. Resta fermo il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori delle rispettive invenzioni.

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi:

- a) al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto;
- b) al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

UNITS potrà far comunque riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.

#### **Art. 9 – Informazioni riservate**

Sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i



servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi e così via.

Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente contratto, che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti, sono riservate e confidenziali, e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela. Pertanto, la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall'altra Parte.

Nulla nel presente contratto potrà vietare o limitare l'uso delle "Informazioni Riservate" ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- a. di pubblico dominio;
- b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente contratto;
- c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
- d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
- e. sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le "Informazioni Riservate".

Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.

Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di servizi di cui al presente contratto.



Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

Alla conclusione del rapporto giuridico ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra le informazioni riservate nonché comunque a distruggerle, salvo che ciò non sia oggettivamente e materialmente possibile, ovvero discenda dalla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.

Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente contratto, salvo il previo espresso consenso dell'altra Parte.

#### **Art. 10 – Responsabilità**

Ad eccezione degli obblighi previsti dall'art. 8 e 9, le parti concordano che, nell'esecuzione delle proprie prestazioni, la responsabilità di UNITS è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

#### **Art. 11 – Sicurezza e accesso ai locali**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute *ex lege* per il proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.

L'Ateneo consente al personale del Committente, eventualmente incaricato del coordinamento delle attività oggetto del presente contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi.

#### **Art. 12 – Codice etico**

Il Committente dichiara di aver letto il Codice unico di comportamento e etico di UNITS e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa



sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale - apicale e sottoposto - il suddetto Codice unico di comportamento e etico.

La violazione delle regole previste dal Codice e dalla normativa sull'anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale che può giustificare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

### **Art. 13 – Revisione e modifiche**

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere.

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nello stesso non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

### **Art. 14 – Foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

### **Art. 15 – Spese, modifiche e comunicazioni**

Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, il versamento sarà a carico di UNITS con modalità virtuale.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa-parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e-mail o PEC, sempre che sia indirizzata come segue:



a) al Committente:

e-mail: [luigi.fantini@comune.trieste.it](mailto:luigi.fantini@comune.trieste.it);

PEC: [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

b) a UNITS

e-mail: [segreteriaadm@units.it](mailto:segreteriaadm@units.it); [manuel.carnio@amm.units.it](mailto:manuel.carnio@amm.units.it); [fontolan@units.it](mailto:fontolan@units.it)

PEC: [dmg@pec.units.it](mailto:dmg@pec.units.it)

ovvero presso il diverso indirizzo o email o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Trieste, lì

L'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e  
Geoscienze

*Prof. Daniele Del Santo,*

Il Comune di Trieste

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e  
Sportiva Programmi, Complessi

ing. Luigi Fantini

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti accettano espressamente le seguenti clausole: articolo 8 (Proprietà Intellettuale), articolo 9 (informazioni riservate), articolo 10 (limitazione di responsabilità), articolo 14 (foro competente) e articolo 15 (Spese, modifiche e comunicazioni).

Trieste, lì

L'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e  
Geoscienze

*Prof. Daniele Del Santo,*

Il Comune di Trieste

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e  
Sportiva Programmi, Complessi

ing. Luigi Fantini

Firmato digitalmente da Daniele Del Santo  
Data: 15.03.2022 11:13:43 CET